

## Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del D.Lgs 81/08 e s.m.i., nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo

### Premessa:

Sul supplemento ordinario n. 111 alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011 è stato pubblicato il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011 recante *"Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo"*.

### Campo di applicazione:

Considerando che le competenze dell'ISPESL sono state demandate all'INAIL, e considerando l'esigenza di individuare le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche per tutte quelle le attrezzature da lavoro previste all'allegato VII del D.Lgs. n.81/2008 ed i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del D.Lgs. n. 81/2008, il decreto 11/04/2011 disciplina:

- le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro;
- i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati;
- le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11.



### Soggetti Coinvolti:

Il decreto, che entrerà in vigore il 28 luglio 2011, riguarda la possibilità per altri soggetti pubblici e privati, abilitati e iscritti in un apposito elenco, di affiancare l'INAIL, le ASL e le ARPA nei controlli sulle attrezzature di lavoro. Tali soggetti devono essere iscritti ad un elenco istituito da una Commissione speciale depositato presso l'INAIL e le ASL territorialmente competenti.

I requisiti per iscriversi a tale elenco sono stabiliti nell'allegato I al decreto, mentre l'allegato III definisce le modalità, entrate già in vigore il 30 aprile scorso, per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio di questi soggetti (pubblici o privati).

Il provvedimento ha precisato che l'INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla richiesta.

All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura:

- a) il datore di lavoro comunica al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, incaricato della verifica;
- b) i compensi dovuti al soggetto abilitato, pubblico o privato, non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione e successivamente, dalle tariffe stabilite da un decreto che dovrà essere emanato dal Ministero del Lavoro;
- c) il soggetto abilitato, pubblico o privato, che è stato incaricato dal datore di lavoro della verifica, corrisponde all'INAIL. una quota pari al 5% della tariffa stabilita dal soggetto titolare della stessa funzione per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata.

### Per saperne di più:

Nell'allegato VII del D.Lgs 81/08 e s.m.i. vengono riportate le periodicità delle verifiche sulle attrezzature, mentre nell'Allegato II del Decreto del 11 Aprile 2011 vengono definite le modalità di effettuazione delle verifiche per le attrezzature di cui all'Allegato VII divise in tre gruppi:

- Gruppo SC: Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga;
- Gruppo SP: Sollevamento persone;
- Gruppo GVR: Gas, vapore, riscaldamento.

GRUPPO SC	a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
	b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
	c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
	d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
	e) Idroestrattori a forza centrifuga
GRUPPO SP	a) Scale aeree ad inclinazione variabile
	b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
	c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
	d) Ponti sospesi e relativi argani
	e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
	f) Ascensori e montacarichi da cantiere
GRUPPO GVR	a) Attrezzature a pressione
	b) Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0.5 bar
	c) Generatori di vapor d'acqua
	d) Generatori di acqua surriscaldata
	e) Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
	f) Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai a 116 kW
	g) Forni per le industrie chimiche e affini

Si definisce:

**Verifica periodica:** le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

**Prima verifica periodica:** oltre alle attività previste dalla precedente definizione la prima delle verifiche periodiche prevede la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura da lavoro.

**Indagine supplementare:** attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura da lavoro, messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

Per approfondimenti potete contattare i nostri tecnici